

Sede legale: 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 37

Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37

Capitale sociale di € 480.982.831,02 i.v.

Numero di iscrizione al Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588

Iscritta al R.E.A. Bologna al n. 504211 e Partita IVA 01770971008

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n.046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

sito internet: [www.premafin.it](http://www.premafin.it)

## AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

### AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. – HOLDING DI PARTECIPAZIONI CHE APPROVA LA FUSIONE IN FONDIARIA-SAI S.P.A. LEGITTIMANDO IL RECESSO DEGLI AZIONISTI DI PREMAFIN

#### TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni ("Premafin" o la "Società") comunica che in data 31 ottobre 2013 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta, presso il Registro delle Imprese di Bologna, la deliberazione con cui l'Assemblea straordinaria di Premafin tenutasi lo scorso 25 ottobre 2013 (l'"Assemblea Straordinaria") ha approvato la fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fonsai") di Premafin, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (la "Fusione").

Come noto, la Fusione costituisce parte integrante ed essenziale del progetto di integrazione tra il Gruppo Premafin-Fonsai e il Gruppo Unipol, annunciato al mercato in data 29 gennaio 2012.

Poiché per effetto della Fusione si determinerà una modifica significativa dell'oggetto sociale di Premafin, gli Azionisti di Premafin che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione (gli "Azionisti Legittimati") potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile (il "Diritto di Recesso").

Il valore di liquidazione delle azioni di Premafin eventualmente oggetto di recesso è pari ad Euro 0,1747 per ciascuna azione ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di Premafin nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I principali termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso sono stati illustrati nel Documento Informativo sulla Fusione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico in data 9 ottobre 2013 presso la sede sociale delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato anche sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.premafin.it](http://www.premafin.it) (il "Documento Informativo").

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro il 15 novembre 2013 (il "Termine di Esercizio") – all'indirizzo "Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna" (la "Comunicazione di Recesso").

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale dell'Azionista recedente, nonché un'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'Azionista Legittimato su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "Provvedimento Banca d'Italia – Consob") l'Azionista Legittimato che intende recedere dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità del recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, un'apposita

certificazione (la "Certificazione"), rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista Legittimato recedente, delle azioni della Società in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria e fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso l'Azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni della Società in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'Azionista Legittimato recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità del recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista Legittimato recedente.

Si precisa che, qualora l'Azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso, inviando nei termini la Comunicazione di Recesso, non sia stato in grado di allegare alla medesima Comunicazione di Recesso la Certificazione, quest'ultima potrà essere trasmessa alla Società mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata al medesimo recapito, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione, il tutto a pena di inammissibilità della Comunicazione di Recesso.

Come previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo (e pertanto tali azioni non potranno essere oggetto di trasferimento), sino all'esito del procedimento di liquidazione. Durante tutto tale periodo, tuttavia, l'Azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Fermo restando tutto quanto precede, nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.

Le azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso saranno offerte in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile (l'"Offerta in Opzione") a tutti gli azionisti della Società, i quali potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alle azioni possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione (l'"Offerta in Prelazione").

Qualora, ad esito delle predette procedure di Offerta in Opzione e di Offerta in Prelazione, residuino azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dai Soci, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione, previste dall'art. 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.

In ogni caso, l'efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati è subordinata al perfezionamento della Fusione.

Con riguardo alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex art. 2437-*quater* del codice civile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 2.1.2.8 del Documento Informativo. Maggiori dettagli verranno forniti da Premafin in tempo utile mediante appositi comunicati stampa pubblicati sul proprio sito internet [www.premafin.it](http://www.premafin.it) e avvisi ex art. 84 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999, come successivamente modificato.